

Ctp Pisa – Sezione 01 - Sentenza n. 242/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di PISA Sezione 01, riunita in udienza il 04/07/2022 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

TROVATO GIOACCHINO, Presidente

BENVENUTI FABIO, Relatore

BERTOCCHI STEFANO, Giudice

in data 04/07/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. ... depositato il 20/10/2021

proposto da

...

Difeso da

Giulia Caroti - CRTGLI88L61G702P

ed elettivamente domiciliato presso giulia.caroti@pecordineavvocatipisa.it

contro

Comune di ... - Piazza Della Repubblica, 56 56036 ... PI

elettivamente domiciliato presso unionevaldera@postacert.toscana.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

....

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Prescrizione dei tributi TARI 2014 e 2015 e annullamento degli accertamenti anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Resistente/Appellato: Cessata materia del contendere per l'anno 2014 e rigettare nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra ...ha proposto ricorso contro il Comune di ... per avverso gli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2016 relativi all'omesso versamento della Tari per un immobile di proprietà della ricorrente adibito a "locali accessori" (garage) e per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2019

nella parte in cui prevedono il pagamento della Tari anche con riferimento ai "locali accessori abitazione".

Nel ricorso la contribuente chiede l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnato per Prescrizione dei tributi TARI 2014 e 2015, eccesso di potere sotto il profilo dell'errore sui presupposti

e del difetto di istruttoria e difetto di motivazione

Il garage in questione non si trova in condizione di essere abitato mancando qualunque collegamento alle utenze (luce, gas, telefono) ed essendo anche privo di arredi non è idoneo a produrre rifiuti urbani e assimilati. I tributi TARI 2014 e 2015 sono prescritti. La prescrizione della TARI matura in cinque anni a partire dal 31 Dicembre del anno di scadenza. Per l'anno 2014, alla data di notifica dell'avviso di accertamento (29.03.2021) la prescrizione era già maturata (il tributo deve ritenersi prescritto a far data dal 31.12.2019), mentre per l'anno 2015, alla data di notifica dell'avviso di accertamento (29.03.2021) la prescrizione era già maturata (il tributo deve infatti ritenersi prescritto a far data dal 31.12.2020). Il garage, privo di arredi, allacci alle utenze e inidoneo

ad essere abitato non produce rifiuti. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Comune non ha indicato le ragioni per cui il garage era idoneo a produrre rifiuti

L'Unione Vadera, in nome proprio e per conto del Comune di ..., si è costituito in giudizio riconoscendo la decadenza dell'azione accertativa per l'anno 2014 e chiedendo di respingere il ricorso relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

L'annualità 2014 non è dovuta per sopravvenuta decadenza dell'attività accertativa alla data di notificazione dell'atto. Per l'annualità 2015 il termine decadenziale per la notificazione dell'atto

scadente il 31 Dicembre 2020 è stato spostato in avanti di 85 giorni al 25 Marzo 2021 con il D.L. n. 18/2020 "Decreto Cura Italia" per l'evento pandemico legato alla diffusione del Virus Sarz-Cov 2. La norma citata ha comportato uno spostamento in avanti di 85 giorni di tutti i termini decadenziali. Nella fattispecie l'atto è stato consegnato alle Poste il 19 Marzo 2021 e, quindi, entro il termine. Lo stesso contribuente ha dichiarato che l'immobile era utilizzato come garage e non sono stati presentati elementi per dimostrare la sua inutilizzabilità. L'immobile essendo pertinenza dell'abitazione è soggetto a tassazione anche se non allacciato alle utenze (vedi Cassazione n. 230558/2019) e comunque l'inutilizzabilità deve essere provata. Dalle foto presentate dal ricorrente risulta che è utilizzabile.

Sull'eccezione relativa al difetto di motivazione, la ricorrente contestando gli atti nei loro dettagli ha dimostrato di aver ben compreso la loro motivazione. Dalla lettura degli atti si capisce che riguardano

il mancato pagamento della tassa rifiuti nei termini previsti dal Regolamento o dalle altre leggi del settore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che le argomentazioni esposte dalla contribuente nel ricorso, a sostegno della richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, non siano fondate. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Per quanto riguarda la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015 ritenendo concretizzato il termine di prescrizione quinquennale per la riscossione dei tributi, si deve considerare che per l'anno 2014 il Comune nella sua costituzione in giudizio ha dichiarato che l'imposta non è dovuta riconoscendo la sopravvenuta decadenza dell'attività accertativa. Per l'anno 2015, a causa dell'evento pandemico legato alla diffusione del Virus Sarz-Cov 2, il termine decadenziale per la notificazione dell'atto scadente il 31 Dicembre 2020 è stato spostato in avanti di 85 giorni al 25 Marzo 2021 con il D.L. n. 18/2020 "Decreto Cura Italia", il quale all'art. 67, comma 1, ha disposto: "sono sospesi dall'8 Marzo al 31 Maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli Enti impositori".

Nella fattispecie l'atto è stato consegnato alle Poste il 19 Marzo 2021, come risulta dalla distinta postale allegata, e, quindi, entro il termine di decadenza.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa all'eccesso di potere sotto il profilo dell'imposta, l'immobile era utilizzato come garage ed essendo pertinenza dell'abitazione principale era soggetto alla tassazione anche se non allacciato alle utenze; sul punto la Corte di cassazione con la sentenza n. 23058/2019 ha esaminato la vicenda relativa all'applicabilità della Tarsu sui garage delle abitazioni precisando che "in particolare si è detto che non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garages potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva". Irrilevante al riguardo è la deduzione del ricorrente sulla circostanza che il garage non sia allacciato alla fornitura di luce elettrica, il che può al più sostenere una presunzione di utilizzo del bene solo durante le ore diurne, ma non certamente la sua inidoneità alla produzione dei rifiuti. Il contribuente, nel ricorso, deduce che non deve dare alcuna prova dei presupposti dell'esenzione, perché ciò sarebbe insito nella natura e destinazione stessa del locale, che è un assunto non condivisibile ed in aperto contrasto con i principi interpretativi affermati da questa Corte e sopra ricordati". L'esenzione deve essere provata dal contribuente presentando la dichiarazione e gli elementi che determinano l'inutilizzabilità dell'immobile. Dalla documentazione fotografica non risulta che l'immobile sia inutilizzabile, condizione necessaria per essere escluso dalla tassazione.

Per quanto riguarda l'eccezione sul difetto di motivazione, un atto è carente quando il contribuente non è stato in grado di analizzare il motivo della richiesta del pagamento del tributo. Nella fattispecie la ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento nel dettaglio e dalla lettura degli atti risulta che sono stati emessi perché la contribuente non ha pagato la tassa rifiuti nei termini previsti dal Regolamento Comunale e dalle leggi di settore.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere per l'anno 2014. Rigetta nel resto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 200,00 più spese forfettarie.

Pisa, 4 Luglio 2022